

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 164/2020
del 23 ottobre 2020
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1739]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione, del 30 giugno 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione, del 30 giugno 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione per quanto riguarda il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore del controllo dei precedenti personali a causa della pandemia di COVID-19.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66he (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
" — **32020 R 0910**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione, del 30 giugno 2020 (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43)";
2. al punto 66hf (Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione), terzo trattino (Decisione di esecuzione C(2019) 0132 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:
", modificata da:
— **32020 D 4241**: Decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione, del 30 giugno 2020."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

